



Ordinanza municipale concernente la riscossione della tassa sui cani

Il Municipio di Faido, richiamati:

gli artt. 192 della Legge organica comunale e 4 cpv. 2, 3 e 4 della Legge sui cani (LCani) del 19 febbraio 2008, nonché la Direttiva del 18 aprile 2014 concernente la riscossione della tassa sui cani dell'Ufficio del veterinario cantonale,

emana la seguente ordinanza:

Articolo 1 Dati di riferimento per l'emissione della tassa sui cani

I dati alla base della tassazione annuale dei cani sono registrati nell'anagrafe canina ufficiale (banca dati AMICUS).

Articolo 2 Assoggettamento alla tassa

Articolo 2.1 Proprietari assoggettati alla tassa

Per ogni cane detenuto tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento di una tassa annuale nel proprio Comune di residenza ad eccezione dei casi seguenti:

- a) Detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) Detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) Detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

Articolo 2.2 Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno

Nel corso dell'anno si renderà necessario fatturare i nuovi cani giunti sul territorio comunale. Si tratterà di cani provenienti da altri Comuni, da altri Cantoni o dall'estero.

Articolo 2.3 Cambiamento di domicilio del proprietario

Il caso di cambiamento di domicilio del proprietario, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa in un Comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nell'anno di computo.

Articolo 2.4 Cambiamento di proprietà del cane

In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del precedente proprietario.

Articolo 2.5 Rimborsi

Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno (vedi punto 2.1 lett. b) il proprietario può chiedere, al Comune dove avesse già pagato la tassa, il rimborso della stessa.

Articolo 2.6 Altri esoneri

La competenza di introdurre esoneri al pagamento della tassa sui cani, ad esempio per cani di utilità, di servizio o per enti e associazioni di interesse pubblico, è del Consiglio di Stato. L'attuale Regolamento sui cani non prevede esoneri, salvo quelli indicati al punto 2.1. Infatti, le esperienze raccolte negli scorsi anni a livello cantonale hanno dimostrato che l'introduzione di eccezioni risulta di difficile applicazione e non garantisce il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 3 Determinazione dell'importo e registrazione contabile

Articolo 3.1 Competenze nel fissare l'importo della tassa e fissazione della stessa

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza municipale (art. 4 cpv. 1 Regolamento sui cani) l'importo della tassa. La tassa annuale viene fissata in fr. 50.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina (AMICUS) con residenza nel Comune di Faido. L'importo fissato comprende la quota parte spettante al Cantone (art. 4 cpv.3 Legge sui cani).

Articolo 3.2 Quota parte per Comune e Cantone

Il Comune deve riversare al Cantone, tramite l'ufficio del veterinario cantonale "UVC", una quota parte di fr. 25.00 per cane (art. 4 cpv. 3 Legge sui cani). Sia per la quota parte comunale che per la quota parte cantonale non sono previste tasse pro tempore.

Articolo 4 Calendario di fatturazione

Articolo 4.1 Scadenze

Per uniformare le attività dei Comuni e limitare il lavoro amministrativo dovuto ai cambiamenti di domicilio di proprietari di cani, viene definito il seguente calendario di fatturazione:

- Scaricamento dei dati dalla banca AMICUS: entro 30 gennaio;
- Fatturazione tassa annuale sui cani: entro fine marzo;
- Fatturazione nuovi cani: più volte nel corso dell'anno.

La fatturazione deve riferirsi ai cani nati prima del 30 settembre compreso, in quanto gli animali dati dopo il 1° ottobre non sono soggetti a tassa. Anche in questo caso non sono previsti sconti di tassa a dipendenza della data di entrata in possesso del cane.

Articolo 4.2 Recupero delle tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Comune potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e dovrà segnalare il caso all'"UVC" per quanto di sua competenza.

Articolo 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto il 01.01.2024 riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Con l'adozione della presente ordinanza è abrogato l'art. 9bis dell'Ordinanza sulla custodia dei cani riguardante le tasse.

Contro la presente ordinanza e l'abrogazione dell'art. 9bis dell'Ordinanza sulla custodia dei cani è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli artt. 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio Faido
Il Sindaco C. Nastasi La Segretaria A. Pedrini

Approvata con ris. mun. 135/2024 del 26.3.2024

Pubblicazione agli albi comunali dal 28 marzo 2024 al 7 maggio 2024 (art. 16 LPamm)